



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio IV – Ambito Territoriale per le Province di Chieti – Pescara
Sede di Pescara

IL DIRIGENTE

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", e 2 in particolare l'articolo 1, commi da 110 a 114 e il comma 20;

VISTA l'O.M. n. 112 del 06/05/2022;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 188 del 21 luglio 2022;

VISTA la circolare n. 13533 del 29 luglio 2022 avente ad oggetto "Anno scolastico 2022/2023 Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A";

VISTO l'art. 14 dell'O.M. 112/2022 che stabilisce gli effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, a cui si rimanda integralmente;

VISTO il provvedimento di questo Ufficio prot. 15891 del 31/08/2022 recante le individuazioni del primo turno di nomina a tempo determinato;

CENSITE tutte le disponibilità di competenza di questo ufficio ancora vacanti anche a seguito delle rinunce pervenute;

VISTO l'elenco degli aventi diritto al completamento ai sensi dell'art. 12 comma 12 O.M. 12/2022, e verificate le disponibilità che si prestano a tale completamento;

VISTE le istanze registrate dagli aspiranti, attraverso la piattaforma "POLIS Istanze-online" predisposta dal Ministero dell'Istruzione, entro il termine indicato del 16/08/2022;

PRESO ATTO dell'elaborazione effettuata dal sistema informativo del Ministero;

VISTI i bollettini allegati;

PRESO ATTO dell'elaborazione effettuata dal sistema informativo del Ministero;

RITENUTO di proporre agli aspiranti così individuati un contratto a tempo determinato per l'anno scolastico 2022/2023, sulle classi di concorso, sulle tipologie di posto e sulle sedi individuate dal sistema informativo del Ministero;

FATTI SALVI gli effetti dei controlli da parte delle istituzioni scolastiche sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 all'atto di assunzione in servizio, come disciplinato dalla normativa di riferimento;

DISPONE

Art. 1 - Sono pubblicati i bollettini delle nomine generato dal sistema informativo del Ministero, contenente i nominativi dei soggetti destinatari di una proposta di contratto a tempo determinato, per la classe di concorso o la tipologia di posto indicate. Il medesimo elenco specifica altresì la sede di lavoro ed il tipo di contratto.

Art. 2 - L'insussistenza dei requisiti per l'attribuzione del contratto, in qualsiasi momento verificata, comporta la decadenza dal beneficio, ferme restando le eventuali ulteriori responsabilità.

Art. 3 - I dirigenti scolastici preposti alle sedi indicate all'allegato bollettino sono delegati a stipulare i relativi contratti di lavoro a tempo determinato, avvalendosi delle apposite funzioni del sistema informativo. I contratti relativi alle cattedre a orario esterno sono stipulati dal dirigente scolastico della sede di lavoro di cui all'allegato elenco. I predetti dirigenti sono altresì delegati a svolgere i necessari controlli in merito ai titoli di accesso, di riserva e di preferenza.

Art. 4 - I docenti individuati quali destinatari dell'incarico a tempo determinato dovranno prendere servizio nell'Istituto scolastico assegnato entro il 14 settembre 2022.

Art. 5 — Il personale individuato dal Sistema Informativo del MI, non interessato all'incarico, deve tempestivamente comunicare la propria rinuncia allo scrivente Ufficio, all'indirizzo usp.pe@istruzione.it nonché all'Istituzione scolastica a cui è stato assegnato.

Art. 6 - La mancata presa di servizio senza giustificato motivo comporta la decadenza dal contratto.

Art. 7. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. a) dell'O.M. 112/2022 “la rinuncia, prevista all'articolo 12 comma 11, all'assegnazione della supplenza o la mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d'istruzione cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito di questo ufficio <http://www.istruzionechietipescara.it> con valore di notifica per i docenti interessati.

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali di cui alla normativa vigente.

Il Dirigente
Paola IACHINI
Firmato digitalmente

Ai Dirigenti Scolastici della provincia
Sindacati Scuola
Sito Web

LORO SEDI
LORO SEDI
SEDE